

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### **Servizio di trasporto sociale rivolto a persone adulte con disabilità residenti nel territorio del Comune di Bologna con ridotta autonomia motoria e impossibilitate all'uso del mezzo pubblico.**

Durata 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto o di consegna in pendenza – presumibilmente dal 01 settembre 2022 con facoltà di rinnovo alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi.

Codice unico intervento S01232710374202200056

#### **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto sociale per persone adulte con disabilità con ridotta autonomia motoria e impossibilitate all'utilizzo del mezzo pubblico in carico al Servizio Sociale per la Disabilità, finalizzato prevalentemente ad esigenze continuative di raggiungimento del luogo di lavoro e/o di svolgimento di attività socio-occupazionali ma anche ad interventi occasionali per la frequenza di attività laboratoriali, il raggiungimento di strutture sanitarie e di riabilitazione per visite e terapie specialistiche nei casi in cui il trasporto non è garantito nell'ambito della competenza del servizio sanitario regionale, e delle sedi dei seggi elettorali per l'esercizio del diritto di voto nelle consultazioni elettorali o referendarie.

Il servizio contribuisce a realizzare la massima integrazione sociale delle persone con disabilità facilitando l'accesso ai luoghi di lavoro, di vita sociale e di cura, consentendo di perseguire gli obiettivi di autonomia personale e sociale previsti nella progettazione personalizzata e garantendo un sostegno nell'organizzazione di percorsi educativi ed assistenziali domiciliari alla persona ed ai familiari.

Il servizio di trasporto sociale oggetto del presente capitolato è configurato quale servizio a domanda individuale con tariffa fissa definita in base alla valutazione dei mezzi e delle condizioni economico - finanziarie degli utenti e dei loro familiari tramite attestazione ISEE nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Servizio Sociale per la Disabilità ed in via residuale il Servizio Sociale di Comunità con specifico riferimento all'Area Non Autosufficienza, a seguito dell'accesso allo Sportello Sociale della persona residente nel Comune di Bologna, provvede alla valutazione delle condizioni socio-economiche e sanitarie ed, in caso di presa in carico, predispose un Piano Assistenziale Individualizzato che può prevedere, a completamento di interventi per la domiciliarità, il servizio di trasporto sociale da e per il domicilio da luoghi di lavoro e di cura.

In applicazione del vigente regolamento comunale e delle disposizioni ivi stabilite in relazione al valore ISEE stabilito per l'erogazione del servizio di trasporto, contestualmente all'ammissione al servizio è attribuita la tariffa fissa di contribuzione. E' prevista l'applicazione della tariffa fissa del servizio per ogni singolo trasporto, intendendo per trasporto ogni singolo percorso di andata e ritorno da e per il domicilio, e l'esenzione totale dal pagamento della quota di contribuzione in caso di attestazione ISEE pari o inferiore alla soglia stabilita.

Il servizio è garantito dall'aggiudicatario con l'impiego di mezzi di trasporto, di personale e di modalità organizzative idonee alle esigenze delle persone con disabilità.

#### **Art. 2 – Durata dell'appalto**

La durata dell'appalto è di 24 mesi a partire dalla data di avvenuta stipula del contratto o dall'eventuale esecuzione in via d'urgenza qualora disposta. Il periodo di riferimento va dal 01/09/2022 sino al 31/08/2024. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Alla scadenza naturale del contratto, lo stesso si ritiene cessato senza necessità di disdetta alcuna da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 3 – Valore dell'appalto**

L'importo stimato dell'appalto nel periodo di riferimento è pari a euro 934.582,22 oneri fiscali esclusi (comprensivo di euro 730.086,20 per costi stimati della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16. D.Lgs. 50/2016).

L'importo viene corrisposto all'aggiudicataria previa presentazione di regolare fattura a cadenza mensile, come meglio specificato all'art. 5.

Si precisa che qualora dal monitoraggio periodico (quadrimestrale), come declinato **nell'Art. B2 "Descrizione dell'attività" dell'ALLEGATO: PARTE B - DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE**, risultasse una diminuzione significativa dei servizi prestati nel periodo, quantificabile in almeno il 20% rispetto al fabbisogno previsto nel medesimo articolo di cui sopra, si procederà in misura proporzionale ad una riduzione del canone stesso, a valersi nella fatturazione successiva.

Per l'appalto di servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e gli oneri per la sicurezza per interferenze, per il tipo di attività e modalità del servizio, è pari a zero.

#### **Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio**

Le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nell'allegato PARTE B – DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE al presente capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 5 – Condizioni di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore procederà ad una fatturazione mensile trasmettendo in allegato alla copia della fattura, una relazione sull'attività svolta che rappresenti e descriva le caratteristiche del servizio svolto sia per i trasporti continuativi sia per i trasporti occasionali, indicando in sintesi il numero totale dei trasporti effettuati in relazione alle differenti tipologie di percorsi trasporto socio-occupazionale, trasporto al lavoro, trasporto occasionale/elettorale, trasporti in ambito cittadino e fuori Bologna, tipologia delle tratte (singola o multipla) e specifico dettaglio per ogni utente in relazione agli elementi menzionati. Tale relazione, una volta controllata, costituirà informativa di riferimento da allegare alla fattura per il pagamento.

In considerazione della compartecipazione alla spesa dell'utilizzatore del servizio, stabilita dall'atto di Consiglio comunale P.G. n. 83403/2016, pari a € 1,50 per accompagnamento e trasporto sociale, che verrà direttamente riscossa dall'aggiudicatario, si corrisponderà mensilmente all'appaltatore l'importo del canone, decurtato della quota di compartecipazione degli utenti. In caso di insolvenza della quota di compartecipazione per l'erogazione del servizio, da parte dell'utente, si prevede la sospensione dello stesso dopo il 3° mese di morosità, salvo verifica del servizio.

Le fatture elettroniche devono essere compilate e inviate, secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a:

Comune di Bologna – Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità, C.F. 01232710374  
Piazza Liber Paradisus, 10 – 40129 Bologna.

Il Comune può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applica lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò paga al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA viene versata all'Erario.

Il pagamento viene effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine può essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui viene aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto devono essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. Si richiamano le clausole risolutorie e le sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) D.L. 76/2020, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto è sempre autorizzata ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Responsabile Unico del procedimento/direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 6 – Modifiche contrattuali**

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal Responsabile unico del procedimento. In caso di variazioni non disposte dal Direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso appaltatore.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. L'Appaltatore non può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto.

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.lgs. 50/2016.

Si prevede la revisione prezzi, con riferimento alla sola parte di costo per manodopera, qualora intervengano rinnovi del CCNL di categoria applicato dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto.

Resta ferma la possibilità, per l'appaltatore, di richiedere, una sola volta per ciascun anno di durata contrattuale, la revisione dei prezzi di beni/servizi che incidono sul contratto, con comunicazione formale da inviarsi a mezzo pec, motivando e dando evidenza delle variazioni di prezzi intercorse.

Al ricevimento della richiesta, il Responsabile unico del procedimento, supportato eventualmente dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le condizioni di mercato e pertanto le variazioni percentuali dei singoli prezzi. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile unico del procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Il Responsabile unico del procedimento si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo pec all'appaltatore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la possibilità di procedere annualmente ad una verifica dell'andamento dei prezzi.

La revisione dei prezzi in aumento o in diminuzione, anche a seguito di apposita richiesta dell'appaltatore, potrà essere accordata qualora dall'istruttoria si dovesse riscontrare che i prezzi di beni e/o servizi utilizzati nell'ambito dell'appalto abbiano subito variazioni rilevanti superiori al 10% dell'importo contrattuale, o comunque tali da alterarne significativamente l'originario equilibrio.

Le eventuali variazioni dei prezzi si intendono esecutive decorsi 3 mesi dalla pronuncia/decisione del Responsabile unico del procedimento.

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta soltanto a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto. Pertanto per i primi 12 mesi di contratto i prezzi offerti rimangono fermi e invariabili.

#### **Art. 7 – Obblighi nei confronti del personale**

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente od incaricato per lo svolgimento delle prestazioni dovrà essere regolato dalle vigenti norme sui contratti di lavoro, nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione del lavoratori, compatibilmente con la natura giuridica dell'aggiudicatario.

E' a carico dell'aggiudicatario ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante il personale impegnato nelle attività previste nel presente capitolato speciale d'appalto.

Il personale addetto dovrà essere regolarmente incaricato dei compiti affidatigli previa stipulazione con la ditta contraente di apposito contratto, secondo le modalità previste e consentite dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, quale titolare dell'attività, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., deve garantire l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal citato Decreto. Per l'appalto di servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e gli oneri per la sicurezza per interferenze, per il tipo di attività e modalità del servizio, è pari a zero. Si precisa che negli oneri aziendali per la sicurezza si intendono ricompresi anche quelli derivanti dalla necessaria dotazione dei dispositivi individuali di protezione relativi all'emergenza Covid-19, come prescritti dalla normativa vigente, o altre emergenze sanitarie, per il personale che sarà utilizzato nel presente appalto.

L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale e l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è responsabile di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

L'aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

### **ART. 8 – Garanzie e Coperture assicurative**

L'aggiudicatario così come disciplinato dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base dell'affidamento.

Tale cauzione deve essere stipulata con Istituto bancario o con Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni e deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:

1. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
2. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
3. che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita
4. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dalla relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La mancata prestazione della garanzia definitiva è motivo di decadenza dell'affidamento con conseguente affidamento al secondo classificato.

L'aggiudicatario, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

**1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- committenza di lavori e servizi in genere;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

**2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):** per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000 per sinistro e Euro 1.500.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL"

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'aggiudicatario di produrre al Dipartimento Welfare e promozione del Benessere di Comunità del Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dei beni anche oltre la scadenza contrattuale.

*In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, le coperture assicurative precedentemente riportate dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti fermo restando la responsabilità solidale fra imprese.*

#### **Art. 9 – Obblighi di riservatezza**

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire i danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 10 – Penalità**

Nel caso di ritardato adempimento delle norme del presente capitolato speciale d'appalto potranno essere applicate le penalità di seguito meglio esplicitate. Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato speciale d'appalto e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell'addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti:

- in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale di € 1.000,00, per ogni fatto;

- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con la stazione appaltante, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00, per ogni fatto.

In sede di applicazione della prima penale relativa al primo giorno di rilevazione dell'inadempimento, il Comune di Bologna provvede contestualmente a diffidare l'appaltatore dal proseguire nel comportamento non conforme alle previsioni contrattuali.

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei servizi rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 1, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici.

La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte del Comune di Bologna :

- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal presente contratto;
  - b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori del presente appalto/contratto;
  - c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori del presente appalto/contratto.
- La contestazione dell'inadempienza è comunicata a mezzo pec, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Bologna.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il Comune di Bologna procederà all'applicazione delle penali individuate.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per il Comune di Bologna, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti.

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune di Bologna può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune di Bologna.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, il Comune di Bologna può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

#### **Art. 11 - Risoluzione e recesso del contratto**

Sono motivi di risoluzione del contratto:

- a. il verificarsi di almeno 5 episodi di mancata esecuzione ingiustificata del servizio;
- b. la sommatoria di un numero di interruzioni del servizio non concordate pari a dieci giorni nell'arco di un anno;
- c. violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 9 (obblighi di riservatezza);
- d. il mancato inizio del servizio entro i termini prescritti;
- e. l'utilizzazione di personale non rispondente a quanto indicato nell'offerta tecnica;
- f. violazione di quanto previsto all'articolo 14 (verifiche e controlli).

Nei suddetti casi, il Comune di Bologna comunica all'aggiudicatario gli estremi dell'inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni e/o ripristinare il servizio secondo le modalità concordate. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi, è facoltà del Comune di Bologna di risolvere il contratto.

Ogni altra inadempienza potrà dar luogo alla risoluzione giudiziale del contratto.

In caso di risoluzione, il Comune di Bologna procede all'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Per tutto quanto non espressamente previsto, si intende integralmente richiamato l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Comune di Bologna si riserva la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, in caso di sostanziali modifiche del quadro giuridico di riferimento relative alle competenze del Comune in materia. In tal caso nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle prestazioni eseguite fino alla comunicazione di recesso da parte del Comune, da trasmettere a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno trenta giorni. Per tutto quanto non espressamente previsto, si intende integralmente richiamato l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 12 - Clausola sociale**

Per l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto del presente appalto è richiesta la seguente clausola sociale, la

cui accettazione è dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta: "L'appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale, rispetto a quello di cui si avvale, per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal subentrante". In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto.

Sarà richiesto l'inserimento nell'offerta tecnica del progetto di riassorbimento del personale, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico) e a dare successiva attuazione, quale specifico obbligo contrattuale, al medesimo. Si precisa che tale richiesta non opera nei confronti dell'operatore economico uscente a cui non si applica la clausola sociale. L'appaltatore si impegna altresì a semplice richiesta della stazione appaltante a fornire tutti i dati relativi al personale impiegato nell'appalto.

### **Art. 13 – Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto**

1. E' vietato all'aggiudicatario cedere, in tutto o in parte il servizio, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

2. La cessione del credito è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

3. Le prestazioni oggetto del presente appalto configurano un servizio sociale riconducibile all'allegato IX del d.lgs. 50/2016, cui non si applica automaticamente la disciplina del subappalto di cui all'art. 105. Si ritiene che tutte le prestazioni del servizio, nella loro totalità, debbano essere svolte direttamente dall'appaltatore in ragione della sua complessità organizzativa come di seguito meglio esplicitato. Il servizio è volto a garantire attività di trasporto soprattutto a carattere continuativo verso luoghi di lavoro e sedi di attività socio-occupazionali all'interno di un progetto domiciliare individualizzato composto da una pluralità di risorse e servizi ed a sostegno del carico assistenziale del caregiver. Pertanto la personalizzazione degli interventi viene realizzata anche attraverso l'organizzazione del trasporto, nei rapporti costanti tra il Servizio Sociale per la Disabilità e l'Aggiudicatario in fase di ammissione per l'impostazione del programma e successivamente per il monitoraggio delle attività, la rilevazione e gestione di criticità e la revisione del servizio in caso di necessità urgenti o di modifica del progetto. Trattandosi di un servizio rivolto a persone con disabilità la conoscenza approfondita della tipologia di disabilità e delle caratteristiche ed esigenze personali rappresentano un elemento qualificante e necessario per la qualità delle prestazioni rese, garantite attraverso l'unicità della struttura organizzativa, la referenza dei diversi punti di responsabilità e la garanzia di continuità gestionale, per evitare frammentazione nell'esecuzione e nella rendicontazione, tenendo conto che il monitoraggio degli utenti fruitori del servizio e dei percorsi effettuati consente di valutare la potenziale ammissione di ulteriori beneficiari.

### **Art. 14 – Verifiche e controlli**

Le verifiche sulla corretta esecuzione dell'appalto sono effettuate dal Responsabile unico del procedimento tramite il Direttore dell'esecuzione, laddove nominato, e i propri referenti per la gestione dell'appalto, che nel caso di inadempimento o di mancato rispetto delle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata valuta l'applicazione delle penali di seguito indicate. Il Comune potrà chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione o raccogliere informazioni sul regolare svolgimento del servizio; resta salva l'autonomia organizzativa dell'appaltatore entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standard del servizio previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il Responsabile unico del procedimento formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante può applicare le penali previste all'art. 10 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il Responsabile unico del procedimento ne ordina la sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del Responsabile unico del procedimento viene ordinata la ripresa del servizio con indicazione del nuovo termine di conclusione. Il contratto può altresì essere sospeso dal Responsabile unico del procedimento nei casi previsti dall'art. 107 comma 2, D.lgs. 50/2016.

### **Art. 15 – Stipulazione del contratto e oneri contrattuali**

Il contratto d'appalto sarà sottoscritto dal Dirigente Direttore del Settore Servizio Sociale del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna.

L'appaltatore è inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla normativa da questo richiamata, alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione le spese di pubblicazione di gara sulla GURI e sui giornali.

#### **Art. 16 – Rinvio a norme di diritto vigenti**

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, si intendono applicabili le norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e al Codice Civile.

#### **Art. 17 – Trattamento dei dati personali**

Gli oneri e responsabilità reciproche derivanti dal trattamento di tali dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, sono disciplinate nell'"accordo per il trattamento dei dati personali" sottoscritto tra il Comune di Bologna e l'appaltatore nel quale formalmente l'appaltatore viene designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento sopra citato. L'appaltatore si impegna, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nelle autorizzazioni generali e in eventuali ulteriori provvedimenti, linee guida e pareri formulati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. L'appaltatore si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme alla normativa vigente e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati nel rispetto di quanto definito dagli artt. 5, 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Art. 18 Controversie e foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente e del conseguente contratto e' competente il Foro di Bologna.

### **ALLEGATO: PARTE B - DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE**

#### **Art. B1 – TIPOLOGIA ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO E DESTINATARI**

Le attività oggetto del presente capitolato speciale d'appalto devono essere inquadrate nell'attuale organizzazione del Servizio Sociale Unitario del Dipartimento Welfare e Promozione del benessere di comunità del Comune di Bologna.

Il Servizio Sociale per la Disabilità, quale servizio sociale specialistico, si occupa della presa in carico delle persone adulte con disabilità certificata e/o documentata in percorsi caratterizzati da elevata integrazione socio-sanitaria per lo sviluppo di un progetto di vita individualizzato e personalizzato orientato allo sviluppo e al potenziamento delle capacità ed abilità individuali negli ambiti formativi/lavorativi, abitativi e relazionali, favorendo la partecipazione alla vita della comunità e l'integrazione con il contesto territoriale in sinergia con gli enti del Terzo Settore.

Il Servizio Sociale di Comunità, soprattutto nell'ambito della presa in carico specialistica dell'Area Non Autosufficienza, utilizza interventi specifici, congiuntamente alla rete delle risorse territoriali, per garantire l'accompagnamento di anziani con ridotta autonomia motoria e non in grado di usare i mezzi pubblici per cicli di visite diagnostiche e specialistiche e/o terapie a carattere continuativo nelle situazioni di svantaggio economico e/o di assenza, di fragilità della rete familiare o di specifiche necessità di sostegno al caregiver a fronte di carichi assistenziali particolarmente onerosi. Tali interventi possono essere garantiti, nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto, nei casi in cui, per esigenze contingenti oppure per complessità organizzativa, non è possibile rispondere a tali bisogni attraverso la rete di servizi e di collaborazioni già attive con l'associazionismo e gli enti del Terzo Settore.

#### **Art. B2 Descrizione dell'attività**

Nell'ambito del progetto individualizzato e personalizzato della persona e su segnalazione ed indicazione del Servizio Sociale di presa in carico, il servizio di trasporto sociale, organizzato con intervento di andata e ritorno, garantisce la seguente organizzazione:

- prelievo della persona presso il domicilio o altro luogo indicato dall'interessato o dal suo familiare;
- accompagnamento presso la sede stabilita dal progetto assistenziale comunicata dal Servizio Sociale al soggetto gestore in accordo con la persona e con i familiari.

Il servizio oggetto del presente capitolato può avere una frequenza:

a) continuativa: per il trasporto presso le sedi di lavoro e le strutture che organizzano attività socio-occupazionali;

b) occasionale: per esigenze di cura e terapie presso le strutture sanitarie, per la partecipazione alle attività laboratoriali organizzate nell'ambito di specifiche progettualità ed anche in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, e per l'esercizio del diritto di voto presso le sedi dei seggi elettorali in caso di consultazioni elettorali o referendarie.

E' auspicabile una programmazione che consenta il trasporto di più persone contemporaneamente, compatibilmente con le esigenze individuali degli utenti beneficiari del servizio.

Il servizio di trasporto oggetto del capitolato garantisce una programmazione e operatività dal lunedì al venerdì servizio di trasporto dalle ore 7:00 alle ore 18:30 ed il sabato dalle ore 7:00 alle 12:00 e viene svolto prevalentemente nell'ambito territoriale del Comune di Bologna ma possono essere previsti trasporti fuori dal Comune di Bologna e nel raggio di 25 Km dal centro cittadino.

Il reale fabbisogno è subordinato ad eventualità e circostanze non completamente prevedibili a priori (variazione numero e tipologia dell'utenza, variazione bisogni specifici e relativi progetti individualizzati, variazione delle destinazioni, eventi e/o situazioni di forza maggiore come nel caso di emergenze sanitarie, ecc.).

Il numero di utenti che potrà avere accesso al servizio in maniera continuativa sarà indicativamente di 75/80 unità nell'anno e la tipologia di trasporto è ripartita in:

trasporto socio-occupazionale 57 %

trasporto al lavoro 26 %

trasporto occasionale/elettorale 17%.

Il numero di trasporti annuali complessivi viene stimato in 16.200 singole tratte, intendendo il singolo percorso di andata o ritorno da abitazione

Il Servizio Sociale per la Disabilità ed il gestore degli accompagnamenti definiscono congiuntamente un monitoraggio periodico quadrimestrale, con incontri programmati di verifica, dell'elenco degli utenti ammessi al servizio e del numero complessivo degli accompagnamenti, concordando una Procedura Operativa che specifichi tempi e modalità di comunicazione per l'attivazione di nuovi servizi di accompagnamento.

Qualora dal monitoraggio periodico quadrimestrale, risultasse una diminuzione significativa dei servizi prestati nel periodo, quantificabile in almeno il 20% rispetto alla quantificazione di cui sopra, si procederà in misura proporzionale ad una riduzione del canone stesso, a valersi nella fatturazione successiva.

Relativamente al punto a) si specifica quanto segue:

Per il trasporto presso le sedi di lavoro o di svolgimento delle attività socio-occupazionali, l'aggiudicatario si farà carico di:

- programmare, organizzare e gestire con tempestività, flessibilità e continuità il servizio di trasporto e accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità segnalate dal Servizio Sociale per la Disabilità del Comune di Bologna;
- garantire un punto di contatto telefonico per i disabili e i loro familiari per le comunicazioni relative ad assenze o variazioni del servizio ed ogni altra comunicazione utile alla gestione dell'intervento;
- organizzare i percorsi secondo criteri di efficacia ed economicità e garantire, per quanto possibile, una minore permanenza sul mezzo della persona con disabilità ;
- se stabilito un luogo di incontro diverso dall'abitazione della persona disabile, in caso di occasionale non disponibilità dei familiari all'accompagnamento al luogo dell'incontro, è prevista la presa in carico dell'utente direttamente al domicilio;
- riscuotere la tariffa fissa del servizio in applicazione della Delibera di Giunta Comunale P.G. n. 110705/2021 e Delibera di Giunta Comunale P.G. n. 135422/2021;
- organizzare il servizio di accompagnamento a carattere continuativo dei casi individuati dal Servizio Sociale per la Disabilità nel rispetto dei massimali previsti sia in termini di numero di utenti ammissibili sia in termini di tipologia di trasporti previsti come precedentemente definitivi; salvo ulteriori accordi resi necessari dalle esigenze organizzative individuate dal Servizio e nei limiti stabiliti dal presente capitolato.

Relativamente al punto b) si specifica quanto segue:

Per il trasporto occasionale presso le strutture sanitarie e le sedi di svolgimento di attività laboratoriali, il soggetto aggiudicatario si farà carico di :

- organizzare e gestire il servizio con tempestività e flessibilità per i casi segnalati dal Servizio Sociale per la Disabilità e dal Servizio Sociale Territoriale con particolare riferimento all'Area Non Autosufficienza;
- riscuotere la tariffa fissa del servizio in applicazione della Delibera di Giunta Comunale P.G. n. 110705/2021 e Delibera di Giunta Comunale P.G. n. 135422/2021;

Per il trasporto presso i seggi elettorali in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, il soggetto aggiudicatario si farà carico di:

- attivare un punto di contatto telefonico rivolto alla cittadinanza per la raccolta delle richieste delle persone con disabilità o con ridotta capacità motoria o impossibilitate all'utilizzo del mezzo pubblico;
- accogliere le richieste dei cittadini verificando la tipologia di disabilità, l'indirizzo di residenza e la sede del seggio elettorale di assegnazione;
- accompagnare l'elettore presso gli uffici elettorali per il rilascio del certificato;
- accompagnare l'elettore presso il seggio designato per espletare le operazioni connesse all'esercizio del diritto di voto;

Il servizio è gratuito per il cittadino.

È prevista una specifica attività informativa gestita dall'Amministrazione Comunale, attraverso diversi canali istituzionali, per dare comunicazione e diffusione dei requisiti e delle modalità di accesso al servizio e di contatto del gestore.

In relazione al servizio oggetto del presente appalto l'aggiudicatario si impegna altresì a:

1. programmare, organizzare e gestire la calendarizzazione dei servizi attivi, a carattere sia continuativo sia occasionale, garantendo la puntualità degli accompagnamenti in relazione agli orari ed agli impegni previsti nella progettazione personalizzata degli utenti, attraverso un'adeguata struttura organizzativa in termini di mezzi, personale e strumentazione e rendicontata in modo dettagliato sia negli adempimenti necessari per la fatturazione, sia attraverso un'adeguata reportistica finalizzata alla rilevazione dei dati di attività.

2. individuare le modalità ottimali ai fini di:

- ammettere in maniera tempestiva al servizio le persone segnalate dal Servizio Sociale per la Disabilità e dal Servizio Sociale di Comunità Non Autosufficienzae comunque entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di intervento;
- collaborare fattivamente con il responsabile del caso in caso di difficoltà all'ammissione al servizio di persone segnalate dal Servizio Sociale per la Disabilità e del Servizio Sociale Non Autosufficienza al fine di individuare le azioni correttive utili alla risoluzione delle problematiche ostative;
- comunicare in forma scritta alla responsabile del servizio segnalante in caso di impossibilità di ammissione dettagliando le cause ostative all'attivazione del servizio, i correttivi eventualmente esperiti senza efficacia ed eventuali suggerimenti operativi ulteriori;
- permettere la massima facilitazione all'accesso alle persone che richiedono accompagnamenti e trasporti occasionali;
- garantire il più possibile la personalizzazione dell'intervento;
- il servizio di accompagnamento deve essere organizzato effettuando le attività con estrema cura e puntualità, con le modalità e nei tempi concordati, nel rispetto degli orari e delle esigenze individuali, ed effettuato secondo criteri di soddisfazione dell'utenza e razionalizzazione dei percorsi e adottando tutti gli accorgimenti utili a garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli utenti;
- organizzare un sistema di riscossione della tariffa del servizio sulla base delle indicazioni comunali.

In caso di insolvenza della quota di compartecipazione per l'erogazione del servizio, da parte dell'utente, si prevede la sospensione dello stesso dopo il 3° mese di morosità, previa valutazione del Servizio Sociale per la Disabilità.

È responsabilità del Servizio Sociale per la Disabilità la valutazione della priorità per l'ammissione al servizio di accompagnamento di tipo continuativo, la conseguente ammissione al servizio, nonché l'attribuzione della tariffa di contribuzione in applicazione della Delibera di Giunta comunale P.G. n. 110705/2021 e Delibera di Giunta Comunale P.G. n. 135422/2021.

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare la sede operativa, il nominativo dei referenti ed i recapiti a cui fare riferimento per la gestione delle attività necessarie a garantire il regolare svolgimento del servizio e

presso la quale far pervenire tutte le comunicazioni relative al contratto.

Al fine di erogare il servizio il Soggetto Gestore dovrà avere la disponibilità di mezzi di trasporto idonei alle esigenze degli utenti, omologati e autorizzati al trasporto di persone con disabilità e numericamente sufficienti ad effettuare il servizio con cura e puntualità. I mezzi devono essere muniti di pedana elevatrice per le operazioni di salita e discesa secondo le vigenti norme di sicurezza e devono esporre in modo visibile uno specifico logo che permetta di individuare l'appaltatore a cui l'automezzo appartiene nonché il suo utilizzo per il trasporto di persone con disabilità. Gli automezzi dovranno essere costantemente in perfette condizioni di utilizzo.

In considerazione del fabbisogno programmato si ritiene indicativamente necessaria una dotazione di circa n. 10 mezzi attrezzati ai quali si aggiungono altri n. 4 mezzi attrezzati conferiti in comodato gratuito dalla data di decorrenza del presente appalto e fino al 16/01/2023 con possibilità di proroga di ulteriori tre mesi e di rinnovo di ulteriori 4 anni della convenzione di concessione dei mezzi in comodato gratuito.

### **Art. B3 – FIGURE PROFESSIONALI**

L'appaltatore, nel rispetto delle normative in essere, dovrà avvalersi di personale con adeguata qualificazione professionale, con provate capacità relazionali in grado di svolgere le funzioni previste dal servizio in relazione agli utenti accompagnati, ed in misura adeguata a garantire il buon andamento del servizio, secondo i tempi e le esigenze richieste.

In particolare l'appaltatore dovrà assegnare allo svolgimento del servizio personale idoneo con profilo di "autista accompagnatore" e competenze nella relazione ed interazione con persone con disabilità; garantire che il personale sia munito della patente di guida prevista dalla legge in grado di guidare mezzi idonei all'accompagnamento ed assicurare la correttezza del comportamento e l'idoneità professionale del proprio personale.

In casi residuali ed eccezionali di necessità rilevata e segnalata dal Servizio Sociale per la disabilità per il trasporto di persone con gravi disabilità o per interventi ad elevata complessità, organizzati anche nell'ambito di trasporti multipli, l'aggiudicatario dovrà assicurare la presenza nel tragitto di un ulteriore operatore di supporto in affiancamento all'autista accompagnatore per garantire adeguata assistenza. A tale riguardo si prevede, a titolo indicativo, che il numero di disabili con problematiche particolarmente gravi possa quantificarsi nell'ordine di una/due unità sul totale del numero massimo di utenti. Considerata l'esiguità del numero prevedibile di suddette situazioni, il costo è ricompreso nel canone mensile del presente servizio.

E' previsto n. 1 coordinatore con inquadramento nel CCNL di livello E1 quale riferimento per la segnalazione degli utenti da ammettere al servizio, il coordinamento dei rapporti con la persona ed i familiari, la programmazione e la rendicontazione del servizio, la rappresentazione di elementi di criticità e di proposte di miglioramento.

Il coordinatore deve avere un'esperienza di 3 anni nella gestione organizzativa e nel coordinamento di servizi di trasporto per persone con disabilità.

E' previsto un numero di autisti accompagnatori in rapporto congruo al numero di mezzi utilizzati ed adeguato a garantire il buon andamento del servizio. Il personale dovrà essere in possesso di patente valida per la guida di automezzi di categoria corrispondente al mezzo utilizzato e di un'anzianità di servizio di almeno 2 anni per medesime mansioni di trasporto di persone con disabilità.

L'appaltatore dovrà trasmettere al Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di comunità, al momento dell'attivazione del servizio, l'elenco nominativo del personale impegnato nei servizi oggetto di appalto e dovrà, altresì, comunicare le eventuali variazioni di personale.

### **ART. B4 – Documentazione da produrre alla stazione appaltante**

L'aggiudicatario si impegna a far pervenire all'Amministrazione Comunale con periodicità mensile in corrispondenza della fatturazione, una relazione sull'attività svolta che rappresenti e descriva le caratteristiche del servizio svolto sia per i trasporti continuativi sia per i trasporti occasionali, indicando in sintesi il numero totale dei trasporti effettuati in relazione alle differenti tipologie di percorsi trasporto socio-occupazionale, trasporto al lavoro, trasporto occasionale/elettorale, trasporti in ambito cittadino e fuori Bologna, tipologia delle tratte (singola o multipla) e specifico dettaglio per ogni utente in relazione agli elementi menzionati. Tale relazione, una volta controllata, costituirà informativa di riferimento da allegare alla fattura per il pagamento.

È previsto un monitoraggio costante dell'attività per consentire la massima efficienza possibile nella realizzazione del servizio attraverso un'ampia fruizione degli interventi da parte degli utenti segnalati.